



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 12 "VALERIANA ORIENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

ORDINANZA N. 165

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del Comune di Buglio in Monte, pervenuta in data 4 giugno 2026 e registrata al protocollo n. 19168, poi integrata in data 11 giugno 2026 con nota protocollo n. 19883, con la quale è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 4+700 e il km 5+250, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi esistenti lungo la strada provinciale n. 12 "Valeriana orientale";

CONSIDERATO che i sopraccitati lavori saranno eseguiti, per conto del Comune di Buglio in Monte, dalla società Asfalti De Piaz S.r.L. (P. IVA 00789250149) con sede a Villa di Tirano, in via Argine Destro n. 8, come da determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 227 del 8 maggio 2026;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 12 "Valeriana orientale", dal km 4+700 al km 5+250, in comune di Buglio in Monte, **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 22 giugno 2026 fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 27 luglio 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);

- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

● Asfalti De Piaz S.r.L. - cell. n. 335 8114010

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il Comune di Buglio in Monte e la società Asfalti De Piaz S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che il Comune di Buglio in Monte e la società Asfalti De Piaz S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 16/06/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)